



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rita Paola Terramagra ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20269/2019 R.G. promossa da

[REDACTED], rappresenta-
ta e difesa dall'Avv. Daniele Tinè;

attrice

CONTRO

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, (c.f. 80016350821) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo, giusta procura generale alle liti rep.11559/89 in Notaio S. Tripodo;

AMAP S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (p.iva 04797200823) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco La Mantia;

R.A.P. (RISORSE AMBIENTE PALERMO) S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (p.i. 06232420825) rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo;

convenuti



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 25.11.2019, [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di Palermo, AMAP S.p.A. e R.A.P. - Risorse Ambiente Palermo S.p.A., chiedendo accertarsi la responsabilità dei convenuti, ex art. 2051 c.c., per il sinistro occorso in data 25.11.2017, allorquando, mentre percorreva il marciapiede posto all'altezza del civico 409 di via Maqueda in Palermo, rovinava a terra a causa di una c.d. "bocca di lupo", riportando un trauma facciale con frattura ossa proprie del naso e, conseguentemente, per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni patite, quantificati in euro 10.397,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Il Comune di Palermo, costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e ss. del c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva; contestava la fondatezza delle domande attrici, declinando ogni responsabilità a motivo dell'estensione della rete viaria e dell'impossibilità di esercitare su di essa un puntuale controllo, ed imputandola, per un verso, alla RAP, alla quale - in forza delibera del Consiglio Comunale n. 30/93 e dei successivi provvedimenti (contratto di servizio del 6.8.2014) - era stata affidato il servizio di sorveglianza delle strade cittadine o, alternativamente, all'AMAP, quale affidataria, giusta contratto di servizio n. 37/2001 della manutenzione della rete fognaria (e dei relativi manufatti) e per l'altro, quantomeno in via concorrente, alla parte attrice.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attrici e, in subordine, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. e la condanna della RAP o dell' AMAP, quali soggetti effettivamente legittimati, nei confronti della danneggiata.

Si costituiva la RAP spa che, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, co-



munque, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte nei propri confronti, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria di cui chiedeva il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata.

Si costituiva, altresì, AMAP S.p.A. che opponendosi alla domanda di parte attrice, respingeva ogni addebito, rilevando che la causa del sinistro non poteva che rinvenirsi negli interventi di rifacimento del manto che avevano modificato l'originaria collocazione della caditoia, con conseguente responsabilità dell'ente proprietario della strada, o nella condotta incauta della Valenti.

Assunta la prova testimoniale ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 21.5.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (con esclusione del Comune di Palermo) la causa è stata assunta in decisione con assegnazione del termine di venti giorni per il deposito della comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal Comune di Palermo sull'assunta carenza *dei requisiti indispensabili di cui all'art. 163 e ss. c.p.c.*

La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV, c.p.c., solo quando il *petitum*, a seguito dell'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, risulti del tutto omesso o sia assolutamente incerto (*ex plurimis*, Cass.civ. 26.4.2024 n.11201). Contrariamente a quanto eccepito dall'ente territoriale, dall'atto introduttivo si ricavano chiaramente sia il *petitum* (inteso quale provvedimento giudiziale richiesto – *petitum* immediato – che come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento – *petitum* mediato), che la *causa petendi*



(ovvero la ragione posta a fondamento della pretesa), avendo inteso l'attrice far valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti con riferimento al sinistro occorso a causa di una caduta per una anomalia della sede stradale di via Maqueda, con l'affermazione del diritto al risarcimento dei danni derivatile dalle lesioni patite.

E tanto ha consentito al giudice la qualificazione giuridica della domanda e ai convenuti di apprestare la relativa difesa, come dimostrato dagli argomenti svolti con la comparsa di costituzione dello stesso Comune.

Neppure, come precisato nelle conclusioni della predetta comparsa, potrebbe ravvisarsi nullità dell'atto introduttivo per la mancata indicazione della residenza dell'attrice. Il dato anagrafico è stato esattamente indicato nell'intestazione, e in ogni caso, la sua mancanza non potrebbe determinare, di per sé sola, la nullità dell'atto (Cass.civ. Sez. Un. 21.2.2013, n.4283).

Sempre, in via preliminare, si osserva che il Comune, nel corpo dell'atto introduttivo ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'AMAP, imputando all'ente la responsabilità dell'occorso.

Tale richiesta non ha ribadito nelle conclusioni e il giudice non ha provveduto.

All'udienza di prima comparizione, il Comune di Palermo non è comparso e pertanto, non ha insistito nella chiamata del terzo, dalla quale è decaduto.

Per il vero, l'ente territoriale non è più comparso dopo la sua costituzione.

Vanno, quindi, esaminate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'attrice e di legittimazione passiva dei convenuti Comune e RAP .

Com'è noto, perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità dal lato passivo del diritto azionato (legittimazio-



ne passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio.

Di difetto di legittimazione passiva può, quindi, parlarsi solamente ove l'attore non qualifichi, nei propri atti introduttivi, il convenuto come titolare della relativa posizione passiva. Solo in questi casi la domanda sarà inammissibile.

Nel caso di specie, l'attrice agisce nei confronti del Comune di Palermo, della Rap e dell'Amam, ritenendoli, come anzidetto, responsabili dei danni conseguenti alla caduta causata da una caditoia insistente a ridosso del marciapiede, non visibile e non prevedibile. Quindi, sul piano delle condizioni dell'azione, la domanda si presenta completa.

Cosa diversa dalla *legitimatio* *ad* *causam* è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, questione che non attiene alle condizioni dell'azione, ma al merito stesso della domanda; in altri termini, alla fondatezza della pretesa cioè, al fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda stessa il cui onere probatorio incombe sull'attore (Cass.civ., sez. Un. n. 2951/2016).

Va stabilito, dunque, se [REDACTED], come preteso, sia effettivamente titolare del vantato diritto al risarcimento e se lo sia nei confronti di tutte le parti convenute in qualità di enti proprietari della strada, addetti alla manutenzione della stessa (Comune di Palermo e R.A.P.) e di ente responsabile del manufatto di deflusso (AMAP S.p.a.) .

La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

Alla luce del compendio probatorio non sembra possa esservi dubbio circa l'avveramento del fatto storico descritto nell'atto introduttivo e della riconducibilità dell'evento alla condizione del luogo ove avvenne la caduta dell'attrice.

Depongono, in particolare, in tal senso le concordanti deposizioni dei testi [REDACTED] e



██████████ - della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare nel disinteresse dai fatti di causa, perchè certamente a conoscenza dei fatti, trovandosi in compagnia dell'attrice al momento del sinistro - i quali hanno confermato la presenza sulla sede stradale di una caditoia, integrante “*a tutti gli effetti una buca*”, posta “*a filo*” del marciapiede e che la ██████████, nello scendere, ha messo un piede in fallo, rovinando a terra.

Lo stato dei luoghi descritto dai testimoni è riscontrabile nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice (esibite ai testi stessi che le hanno riconosciute) le quali evidenziano in modo inequivocabile che, proprio a ridosso del marciapiedi è collocata una “bocca” di scolo per convogliare l'acqua piovana, profonda, di non trascurabile dimensioni e priva di griglia di protezione, certamente idonea a provocare la caduta del pedone.

Sussiste, dunque, la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall'art. 2051 c.c., giacché l'evento è direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e pericolosità della strada determinata dalla caditoia tale da creare, per le sue caratteristiche, un significativo dislivello tra il marciapiede, in prossimità del quale è situata, e il piano asfaltato.

Tali condizioni della cosa fondano la responsabilità del Comune di Palermo, nella qualità di proprietario della strada.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione delle strade, infatti, risponde quale custode, l'ente proprietario, in ragione del particolare rapporto con la “res” che all'ente stesso deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sul bene demaniale, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito (*ex plurimis*, da ultimo Cass. civ. 11.7.2024 n.19078).



Precisa la Suprema Corte che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente atinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).

Pertanto, si è affermato che *“in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”* (Cass. civ. n. 11096/2020).

Né vale ad escludere la responsabilità custodiale la considerazione che l'estensione della rete viaria e l'uso generalizzato da parte della collettività non consenta alla P.A. l'esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l'insorgere, su detti beni demaniali, di situazioni pericolose. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che l'ente proprie-



tario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi del ripetuto art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. *“Tale responsabilità, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza”* (Cass., n. 13583/2019; Cass. n.6703/2018).

Neppure a sottrarre al Comune proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, giova l’eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione, posto che in tale ipotesi il contratto di servizio costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della Strada. Deve ritenersi, dunque, che l’esistenza di un tale contratto non valga affatto, almeno nei rapporti con gli utenti, ad escludere la qualità di custode ex art. 2051 c.c. in capo al Comune quale ente proprietario delle strade pubbliche (tranne che l’area, eventualmente interessata da lavori di rifacimento, non risulti completamente enucleata e sottratta al traffico veicolare e pedonale, cfr. per tutte, Cass. n. 15882/2013).

Diversamente da quanto prospettato dal Comune e dall’attrice, alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità dell’evento non può attribuirsi alla RAP in ragione del contratto di servizio del 6.8.2014 in quanto inidoneo a far venir meno la qualità di custode dell’ente proprietario e del relativo dovere di rispondere dei danni subiti dagli utenti.

Neppure nel rapporto interno (Comune/RAP), la responsabilità del fatto può ascrivere in capo



alla società affidataria del servizio di manutenzione delle strade comunali.

Ed invero, come osserva la RAP nei propri scritti difensivi, deve escludersi la sussistenza in capo alla medesima di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata, atteso che stando al tenore degli accordi intercorsi col Comune (cfr., in particolare, l'art. 11 del contratto- all. 3), l'obbligo di manutenzione di strade e marciapiedi deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale non, indiscriminatamente, su tutto il territorio cittadino.

Era, dunque, onere del Comune - proprio alla luce di quanto convenuto con RAP, all'atto della stipula del contratto - dedurre anzitutto e, soprattutto, provare che la strada teatro dell'evento fosse ricompresa tra quelle per le quali era valido ed operante l'obbligo giuridico della affidataria di curarne la manutenzione.

Il Comune di Palermo non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale.

Non risulta, altresì, che l'ente locale, come previsto ancora dal citato art. 11 - *“In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienti strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”* - “avesse effettuato una richiesta di intervento urgente della R.A.P. per ovviare al pericolo con riferimento alla situazione pericolosa per cui è causa.

Alla stregua di quanto sopra esposto, neppure l'Amap può rispondere dei danni patiti dall'attrice stante l'ininfluenza del contratto di servizio intercorrente con il Comune per la gestione



del servizio idrico e fognante, ma anche sul rilievo, come condivisibilmente evidenziato da detta convenuta, che nella fattispecie neanche astrattamente è configurabile, con riferimento alla situazione pericolosa determinata dal dislivello tra il marciapiedi e la sede stradale, un rapporto di custodia connesso agli obblighi contrattuali.

E' sufficiente esaminare il contratto con cui il Comune di Palermo ha affidato all'AMAP la Gestione del Servizio Idrico Integrato che prevede "*servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione, nonché la realizzazione di opere e impianti necessari per la prestazione dello stesso servizio*", per constatare come non risulti che la manutenzione di strade e/o marciapiedi sia posta a carico della AMAP SPA. Non può, peraltro, sostenersi che l'affidamento della manutenzione della rete fognaria e dei manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del Comune.

Il contratto di appalto/servizio stipulato dal Comune con altre imprese costituisce, come già evidenziato soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione dei manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del Comune per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del Comune nei confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).

Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal Comune di Palermo, secondo cui la titolarità degli obblighi di custodia e vigilanza della rete fognaria e dei manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche spetterebbe unicamente all'AMAP s.p.a..



Del resto, la caduta non si è verificata perché la caditoia non era stata oggetto di manutenzione e costituiva ex sé un fonte di pericolo per il pedone.

Il Comune di Palermo, nella qualità di proprietario (e custode) della strada deve, dunque, ritenersi l'unico responsabile delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro occorso all'attrice. Onerato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della prova liberatoria costituita dal caso fortuito, ossia dall'intervento - nell'eziologia dell'accadimento lesivo - di un fattore naturale o umano imprevedibile ed evitabile tale da recidere il nesso causale con la *res*, nulla ha allegato l'ente locale, essendosi piuttosto preoccupato, con la comparsa di costituzione, di riversare la responsabilità sulle società convenute, per poi disinteressarsi totalmente del giudizio.

Occorre, tuttavia, verificare se ed in che misura sia configurabile un concorso colposo della stessa danneggiata: in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è necessario tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma I c.c., che impone al giudice di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

“E quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” (*ex plurimis*, in termini, Cass.civ.,20.7.2023, n.21675).



Nel caso di specie avendo riguardo alle condizioni di buona luminosità (in ordine alle quali, singolarmente, entrambi i testi nulla ricordano) mercè l'illuminazione pubblica della centralissima via cittadina e di quella della vetrina dell'esercizio commerciale prospiciente il luogo dell'incidente, all'epoca addobbato da luminarie natalizie (v. fotografie in atti), nonché alle caratteristiche dell'anomalia (*una buca enorme* – riferisce il teste [REDACTED]), deve concludersi che la "buca" risultasse piuttosto visibile, pertanto, [REDACTED] avrebbe potuto aggirarla ed evitare di mettere il piede in fallo.

Alla luce di tali ultime valutazioni e osservandosi, altresì, che l'esistenza da tempo immemorabile di caditoie a ridosso dei marciapiedi lungo la via Maqueda deve ritenersi, ragionevolmente, circostanza nota ai palermitani, trattandosi, peraltro, di via inibita al traffico veicolare e quindi, transitabile per l'intera sua estensione e che ciò dovrebbe indurre gli utenti alla maggiore prudenza ed all'attenzione, ritiene il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sussista una responsabilità pari al 30%, a carico dell'attrice nella causazione dell'evento.

Venendo, quindi, alla quantificazione del danno, va, preliminarmente, osservato che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - dalle cui conclusioni non v'è ragione di discostarsi stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dall'ausiliario, nonché l'oggettività del metodo di indagine - ha accertato che, a seguito del sinistro, l'attrice ha riportato postumi permanenti nella misura del 2%, con inabilità temporanea totale di giorni 10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 10 (al 75%), di giorni 10 (al 50%) e di giorni 20 (al 25%).

Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguite), del danno come sopra ricono-



sciuto - risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale ritiene di adottare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, notoriamente indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale. Pur trattandosi pregiudizio di carattere micropermanente, contrariamente a quanto sostenuto con la comparsa di risposta da RAP, deve, infatti, escludersi possa essere liquidato, mediante applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del D. Lgs. 209/05, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti", in accordo con il principio ripetutamente espresso dalla Cassazione per cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale (poi estesa dall'art. 3 co. 3 del D.L. 158/12 (c.d. decreto Balduzzi convertito in L. 189/2012 e dall'art. 7 co. 4 L. 24/2017 al danno conseguente all'attività del medico o della struttura sanitaria), come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (*ex multis*, Cass.civ.,22.2.2023, n.5474;Cass.civ., 17.5.2022, n.15733).

Occorre, ora, rammentare il principio - costituente, ormai, *ius receptum* - secondo il quale, pur nel contesto di una nozione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, come riferito a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, il danno biologico (che può anche ricomprendere la "sofferenza psicofisica" o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione-correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è autonomo rispetto al danno c.d. morale sogget-



tivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto soggettivo (Cass., 30.10. 2018, n. 27482) ma anche come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (Cass., 28.9. 2018, n. 23469). Esso, ove dedotto, deve essere provato specificamente e formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione (Cass.19.2.2019, n. 4878), dovendo il danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass.,3.3.2023, n. 6443; Cass., 28.7.2022. n. 23586).

Di tale allegazione non v'è traccia in atti, sicché l'accoglimento della domanda attorea va limitato solo al danno biologico *stricto sensu*.

E', quindi, da rilevare, che le tabelle "milanesi", fin dall'edizione del 2021 hanno previsto per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo all'anzidetta sola componente del danno non patrimoniale - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente "morale", al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.

Tutto ciò premesso, facendo applicazione delle vigenti tabelle (ediz. 2024), il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attrice, deve essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro 2.250,00 pari all'importo previsto dalle dette tabelle per un'invalidità permanente del 2% in soggetto di 49 anni all'epoca del sinistro.

Per il danno biologico temporaneo, applicato l'importo base di cui alla Tabella (euro 115,00), si avrà : ITT euro 1.150,00; ITP al 75% euro 862,50; ITP al 50% € 575,00; ITP al 25% euro 575,00 e così per un totale di euro 3.162,50.

Il CTU, ha riconosciuto congrua la somma di euro 100,00 per spese mediche documentate.



Il totale spettante all'attrice ascende, così, ad euro 5.512,50, somma da cui va detratto il 30% , corrispondente alla percentuale di responsabilità gravante sull' attrice stessa. Si giunge, così, ad un totale di euro 3.858,4.

Sul superiore importo, che costituisce credito di valore, spettano gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95.

Sulla somma come sopra determinata, che costituisce l'ammontare complessivo dovuto dal Comune di Palermo all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente pronuncia al soddisfo.

Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, nel rapporto tra l'attrice ed il Comune, avuto riguardo all'accertata corresponsabilità dell'attrice nel determinismo dell'evento, ritiene il Tribunale che dette spese vadano compensate in ragione di un terzo, con condanna dell'ente al pagamento della restante parte. Esse sono liquidate , secondo il criterio del *decisum* (Cass.civ. 29.9.2023, n.27659), nell'intero, in euro 3.808,5, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..

Nel rapporto tra l'attrice e le convenute AMAP S.p.A e RAP S.p.A. le spese possono essere compensate per intero, in ragione della oggettiva difficoltà per l'utente a comprendere il reale responsabile del fatto dannoso.

Le spese di c.t.u. come liquidate in atti, sono poste in via definitiva a carico del Comune di Palermo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande formulate da ██████████ nei confronti del Comune di Palermo, AMAP S.p.A e RAP S.p.A. ,con citazione notificata il 25.11.2019, condanna il convenuto Comune di Palermo a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 3.858,4., oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in parte motiva;

- compensa tra l'attrice e il Comune di Palermo, in ragione di un terzo, le spese di lite liquidate, nell'intero, in complessivi in euro 3.808,5 oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., e condanna il Comune di Palermo al pagamento della restante parte di euro 2.539,00;

Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e le convenute AMAP S.p.A e RAP S.p.A..

Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico del Comune di Palermo.

Palermo li 28 settembre 2024

Il Presidente

Rita Paola Terramagra

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mi-



nistro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

